



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. _71_ della seduta del _09 marzo 2018_.

Oggetto: Istituzione del Distinct Body (DB) e approvazione delle Linee guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)_____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)_____

Dirigente/i Generale/i: Paolal Rizzo (timbro e firma)_____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)_____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		x
3	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
4	Antonietta RIZZO	Componente	x	
5	Francesco ROSSI	Componente	x	
6	Francesco RUSSO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ *timbro e firma* _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G. R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della G.R. approvata con D.G.R. n. 428 del 20/11/2013";
- la Circolare del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001731 P- 4.22_19 del 15/02/2017;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti.

PREMESSO CHE

- in data 3 giugno 2016 la Commissione Europea- DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato il documento di Common Understanding¹ per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia;
- il documento è funzionale all'implementazione in Italia del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato;
- gli obiettivi principali del Common Understanding sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato; diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi procedurali;
- il Common Understanding prevede che si individuino Distinct Bodies all'interno delle amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato, con il compito di contribuire alla preparazione delle loro decisioni attraverso una disamina delle proposte di concessione di risorse pubbliche che possano costituire aiuto di Stato.

CONSIDERATO che con nota circolare n. 0001731 P- 4.22_19 del 15/02/2017 il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disciplinato i compiti del distinct body precisando che:

- in caso di dubbio sulla presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, le amministrazioni richiedono il parere del Distinct Body al livello appropriato;
- in caso di notifica, la misura di aiuto deve essere accompagnata dalla valutazione del Distinct Body.

CONSIDERATO ALTRESI' che la Regione ha avviato un profondo processo di revisione dell'attuale sistema di incentivazione alle imprese finalizzato a:

- razionalizzare il sistema degli aiuti, evitando sovrapposizioni e ridondanze che creino fenomeni di spiazzamento per le imprese; adeguando la tempistica e le procedure alle esigenze delle imprese (rispetto, riduzione e certezza dei tempi e delle regole, introduzione di procedure informatizzate);
- semplificare e uniformare l'iter procedurale dell'intervento pubblico;
- avviare un sistema di monitoraggio e valutazione strutturato del sistema degli incentivi.

RITENUTO CHE

- ad integrazione delle misure di riorganizzazione di cui sopra è indispensabile definire un quadro di riferimento comune per la corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di stato;
- tale quadro di riferimento per gli uffici competenti può essere articolato secondo le Linee Guida allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, DI

- istituire il Distinct Body in conformità con la citata Circolare DPE, al fine di assicurare la consulenza in favore dei Dipartimenti regionali nei casi di dubbio durante la preparazione delle misure che hanno impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, nonché nei casi di notifica ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE procedendo alla valutazione della misura di aiuto proposta;
- precisare che, nei casi di notifica ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE, i pareri del Distinct Body costituiscono parte integrante della documentazione da produrre;
- fare obbligo ai Dipartimenti competenti di richiedere il parere del Distinct Body nei casi di dubbio durante la preparazione delle misure che hanno impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, nonché nei casi di notifica della misura di aiuto proposta ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE.

TENUTO CONTO

- della necessità di provvedere a disciplinare le modalità di utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in conformità con le indicazioni di cui al Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115;
- di dover individuare le Autorità Competenti e i Soggetti Concedenti in conformità con le definizioni di cui al Decreto MISE sopra citato, rispettivamente nel Dirigente Generale di ciascun Dipartimento e nel Dirigente di Settore competente *ratione materiae* o nel soggetto pubblico/privato individuato per la concessione dell'aiuto.

VISTI la DGR n. 44 dell'8.02.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e il DPGR n. 12 del 26.02.2018;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi

DELIBERA

- di istituire il Distinct Body quale organismo composto dal Segretario Generale o suo delegato, che lo presiede, dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, dal Dirigente del Settore Legislativo, dal Dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e dal Dirigente del Settore Coordinamento POR, FESR, PAC, FSC;
- di attribuire al Distinct Body, in conformità alla Circolare del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001731 P- 4.22_19 del 15/02/2017, la funzione di rendere pareri in favore dei Dipartimenti regionali nei casi di dubbio durante la

preparazione delle misure che hanno impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, nonché nei casi di notifica ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE procedendo alla valutazione della misura di aiuto proposta;

- prevedere che il Distinct Body potrà avvalersi, per le funzioni di competenza, di attività di assistenza tecnica sul POR 2014/20;
- di stabilire l'obbligo in capo ai Dipartimenti competenti di richiedere il parere del Distinct Body nei casi di dubbio durante la preparazione delle misure che hanno impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, nonché nei casi di notifica ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE della misura di aiuto proposta;
- di individuare le Autorità Responsabili e i Soggetti Concedenti in conformità con le definizioni di cui al Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115, rispettivamente nel Dirigente Generale di ciascun Dipartimento e nel Dirigente di Settore competente *ratione materiae* o nel soggetto pubblico/privato individuato per la concessione dell'aiuto;
- di approvare le Linee Guida di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato allegata alla presente;
- di notificare la presente deliberazione, a cura del Dipartimento proponente, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti Regionali;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Sezione 1 – Rispetto della normativa applicabile

1. - Definizioni

1. Ai fini dell'utilizzo delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 187 del 26 giugno 2014 (nel seguito, "Regolamento CE").

2. - Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale

1. Le presenti Linee Guida si applicano agli aiuti individuali¹ concessi Regione Calabria in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3 del Trattato UE, ovvero in conformità al Regolamento (CE) n. 651/2014 e s.m.i.
2. In particolare si fa riferimento alle categorie di aiuti di cui alle seguenti sezioni del Capo III del Regolamento:
 - a. Sezione 1 - Aiuti a finalità regionale
 - b. Sezione 2 - Aiuti alle PMI
 - c. Sezione 3 - Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti
 - d. Sezione 4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
 - e. Sezione 5 - Aiuti alla formazione
 - f. Sezione 6 - Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
 - g. Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente
 - h. Sezione 8 - Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
 - i. Sezione 10 - Aiuti per le infrastrutture a banda larga
 - j. Sezione 11 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
 - k. Sezione 12 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
 - l. Sezione 13 - Aiuti per le infrastrutture locali
 - m. Sezione 14 - Aiuti a favore degli aeroporti regionali
 - n. Sezione 15 - Aiuti a favore dei porti
3. Le presenti Linee Guida si applicano, per quanto compatibili, anche alla concessione di aiuti individuali di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (d'ora in avanti Regolamento "de minimis"), pubblicato nella GUCE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, nonché nel caso di applicazione del Reg. 360/2012 del 25 Aprile 2012, pubblicato nella GUCE serie L n. 114 del 26 Aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

¹ Per "aiuti individuali" deve intendersi: i) aiuti ad hoc; e ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti. Per "aiuto ad hoc" si intende un aiuto non concesso nell'ambito di un regime di aiuti. Un "regime di aiuti" è definito come di seguito: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

3. – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alle presenti Linee Guida sono le imprese così come le stesse sono definite in Allegato 1 al Regolamento CE.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono almeno:
 - a. essere, laddove richiesto, regolarmente costituiti e iscritti nel Registro di pertinenza²;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Regolamento CE³;
 - c. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro (con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria), della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - d. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce.
3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione ATECO dell'impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione dell'importo totale del contributo o del completamento⁴ dell'operazione⁵ oggetto della misura di sostegno se successivo.
4. Relativamente all'ammissibilità di investimenti sostenuti da Grandi Imprese, oltre all'applicazione dei limiti previsti dal Reg. CE 651/2014, si applicano, nel caso di aiuti concessi nell'ambito del POR FESR Calabria 2014 – 2020, anche le limitazioni di cui al Reg. (UE) N. 1301/2013 Art. 2 par. 1 lett. b).
5. Conformemente a quanto stabilito all'Art. 1 comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi di quanto al titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/ CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 20207.

4. – Aggregazioni di imprese

1. La presentazione delle domande di aiuto può essere effettuata anche da imprese a vario titolo tra loro aggregate.
2. Laddove sia verificata la fattispecie di cui al comma 1, si applicano, ai fini della costituzione delle aggregazioni e della verifica dei requisiti, le disposizioni di cui all'Allegato 4.

² Cfr. Allegato 4 .

³ Nel caso di Aiuti concessi in conformità al Reg. 1407/2013 non si applicano le disposizioni citate alla presente lett. b. Andranno eventualmente applicate le disposizioni di cui all'Art. 4 del citato regolamento de minimis.

⁴ Si sottolinea che a tal proposito si assume la definizione che di "operazione completata" è data all'Art. 2 punto 14 del Reg. 1303/2013: "un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari".

⁵ Per "operazione" ai fini del presente atto deve intendersi "un progetto o un gruppo di progetti selezionati dagli uffici competenti della Regione Calabria o sotto la loro responsabilità, destinatario di risorse pubbliche e ricadente nell'ambito di applicazione dell'Art. 107 par. 1 del TUUE".

⁶ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in GUUE L 347 del 20/12/2013.

⁷ Comunicazione della Commissione COM(2012) 795 del 9/1/2013.

5. - Articolazione delle forme di aiuto

1. La Regione Calabria promuove e definisce condizioni e modalità di applicazione di forme innovative di aiuti alle imprese con particolare riferimento alla combinazione di aiuti con costi ammissibili individuabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. L'utilizzo delle forme di aiuto ai sensi di quanto al primo comma avviene nel rispetto delle norme di cumulo di cui all'Art. 15 del presente atto.

6. - Localizzazione e vincolo di stabilimento

1. Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali⁸ ubicate nel territorio della regione Calabria.
2. Al fine del rispetto della disposizione di cui al comma precedente, gli uffici regionali responsabili della procedura di concessione dell'aiuto accertano che il soggetto beneficiario disponga di una unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione della prima quota del contributo o entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla concessione del contributo stesso. E' fatta salva l'applicazione, nell'ambito del PO FESR-FSE 2014-2020, delle disposizioni di cui all'Art. 70 par. 2 del Reg. 1303/2013.
3. Ai fini del vincolo di stabilimento l'investimento, indipendentemente dalla fonte finanziaria dell'aiuto concesso, si applicano le norme di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013 e s.m.i.

7. – Modalità di selezione delle operazioni

1. I soggetti beneficiari di un aiuto sono individuati con procedura automatica, valutativa, a graduatoria o a sportello, e negoziale, di cui agli Artt. 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m.i.
2. Per le iniziative la cui attuazione richiede la realizzazione di infrastrutture di supporto o la definizione di eventuali semplificazioni procedurali, volte alla localizzazione dell'insediamento produttivo, è consentito il ricorso alla procedura negoziale.
3. Gli avvisi predisposti in base alle modalità di cui agli Artt. 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998:
 - a. specificano le modalità ed i criteri di partecipazione nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - b. tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014⁹.
4. In tutti i casi in cui l'importo dell'aiuto concedibile nell'ambito di un regime è inferiore o pari ad € 150.000 in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)¹⁰, viene applicata, ove possibile, la procedura valutativa a sportello.
5. La gestione delle misure agevolative potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, individuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
6. Ai fini della applicazione delle modalità di selezione delle operazioni la Regione Calabria opererà secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1.

⁸ Unità locale è l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.

⁹ DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57 Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in GURI n. 81 del 7/4/2014.

¹⁰ Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL): importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

8. – Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le domande di contributo devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico avviso, su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Regionale.
2. Le domande di contributo sono redatte esclusivamente on line su piattaforma o altro strumento telematico (d'ora in avanti "Piattaforma") di presentazione delle domande di contributo e previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema.
3. Il modello di domanda e la connessa modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda di contributo sono pubblicate dall'Amministrazione Regionale ovvero resi disponibili, anche ai fini del successivo caricamento in upload.
4. La pubblicazione del modello di domanda e della connessa modulistica sulla Piattaforma viene effettuata, dall'Amministrazione Regionale, almeno venti giorni prima dell'avvio dei termini previsti per la presentazione delle domande di contributo.
5. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata, entro i termini temporali e secondo le modalità definite dall'Amministrazione, per via telematica mediante la Piattaforma di cui al comma 2 e comprensiva di tutte le dichiarazioni ed elementi descrittivi presenti on-line, firmata da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente¹¹ il contributo e completo di tutti i documenti obbligatori richiesti.
6. Ogni comunicazione tra l'Amministrazione Regionale ed i beneficiari dei contributi avviene mediante la "Piattaforma" e/o tramite posta elettronica certificata.

9. – Ammissibilità al contributo pubblico

1. L'Amministrazione Regionale, ai fini della ammissibilità delle domande di contributo, richiede la produzione della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo e, in ogni caso, solo la documentazione strettamente necessaria alla verifica dei requisiti richiesti¹² e alla valutazione di merito dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.
2. L'Amministrazione Regionale può richiedere ulteriore eventuale documentazione amministrativa e/o a dimostrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti solo successivamente alla pubblicazione sulla Piattaforma degli esiti della valutazione.
3. La concessione del contributo avviene, indipendentemente dalle procedure utilizzate di cui all'Art. 7, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, previa eventuale verifica della documentazione ulteriore richiesta ai sensi del comma precedente.

10. – Revoche

1. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca dell'aiuto concesso in caso di:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) la mancata realizzazione di almeno della quota percentuale delle spese dell'intervento ammesso a Contributo prevista dall'Avviso entro i termini di realizzazione previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente

¹¹ Nel caso di contributi concessi a raggruppamenti di imprese, nelle varie forme che tale aggregazione potrà assumere a seconda dei casi, il riferimento all'"impresa richiedente" va inteso come riferito all'"impresa capofila" del raggruppamento stesso.

¹² Prevalentemente mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla base di formulari predisposti dalla stessa Amministrazione Regionale.

- rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
- d) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 per i successivi 3 anni, 5 anni nel caso di Grandi Imprese, dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari – ove applicabile;
 - h) la violazione degli obblighi relativi all'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti (ove previsto dall'Avviso o nel caso di aiuti calcolati sulla base dell'incremento occupazionale);
 - i) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, per dolo o colpa grave accertati con provvedimento definitivo – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - j) gli altri casi previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo, nonché dalle norme vigenti;
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso di riferimento applicabile.
 3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 5. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 6. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
 7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
 8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

11. – Spese ammissibili

1. Per ciascuna delle categorie di aiuti di cui al comma 2 dell'Art. 2 delle presenti Linee Guida, le spese ammissibili sono quelle individuate per ciascun caso di specie dal Reg. CE 651/2014.
2. Nel caso di contributi concessi nell'ambito della Programmazione Comunitaria 2014-2020 e segnatamente nel caso di utilizzo di risorse FESR e/o FSE, ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
 - a. Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - b. Reg. 1301/2013 Art. 3;
 - c. Reg. 1304/2013 Art. 13 e 14;
3. Nel caso di aiuti concessi sulla base del Reg. 1407/2013, le voci di spesa ammissibile sono determinate sulla base di quanto previsto dai riferimenti programmatici o normativi applicabili alla fattispecie e dai contenuti dell'Avviso.
4. Le opzioni di semplificazione dei costi di cui agli Art. 67 e 68 del Reg. 1303/2013 e s.m.i. sono applicabili alle misure di aiuto nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato e, in particolare, con quanto da quelle stabilito in materia di spesa ammissibile.

12. – Modalità di erogazione del contributo

1. Ferme restando le disposizioni applicabili in materia di erogazione di finanziamenti nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali, con particolare riferimento a quanto previsto all'Art. 132 (Pagamento ai beneficiari) par. 1 del Reg. 1303/2013, le modalità di erogazione del contributo concesso sono disposte nel rispetto di quanto all'Allegato 2.
2. La prima quota di contributo concesso potrà essere erogata secondo due modalità: a titolo di anticipazione o per stato avanzamento della spesa¹³.
3. Nel caso in cui la prima quota sia erogata a titolo di anticipazione,
 - a. il beneficiario dovrà produrre idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche previste dall'Atto di Adesione ed Obbligo.
 - b. si applicano le modalità di erogazione di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 2.
4. Nel caso in cui la prima quota sia erogata sulla base dello stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento, si applicano le modalità di erogazione di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 2.
5. L'erogazione per stato avanzamento della spesa potrà essere ottenuta, in ognuno dei due casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, a fronte della presentazione della documentazione prevista, secondo le disposizioni di cui all'Art. 13 delle presenti Linee Guida, per la dimostrazione dello stato di avanzamento dell'intervento ammesso a contributo.
6. L'importo delle quote da erogare per stato avanzamento dell'intervento ed il livello corrispondente di avanzamento della spesa sono individuati, per ciascuno dei due casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, nella misura di cui all'Allegato 2.
7. L'erogazione del saldo del contributo avviene a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione finale di spesa.
8. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall'Amministrazione regionale specifici controlli dell'intervento realizzato sulla

¹³ Si veda allegato 2.

base della documentazione tecnica e amministrativa fornita.

9. Le quote di contributo saranno erogate entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario corredata dalla documentazione prevista dall'Art. 13 delle presenti Linee Guida.
10. Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di uno o più "conto/i corrente/i dedicato/i" che sarà/saranno utilizzato/i per le erogazioni del contributo. Il Soggetto Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale/i "conto/i corrente/i dedicato/i".
11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
 - a. agli aiuti concessi sotto forma di agevolazione fiscale;
 - b. agli aiuti concessi sotto forma di garanzia;
 - c. agli aiuti concessi sotto forma di sotto forma di anticipi rimborsabili;
 - d. agli aiuti concessi ai sensi dell'Art. 21 e, laddove non pertinenti, a quelli concessi sulla base degli Artt. 22, 23 del Regolamento CE.

13. – Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

1. Ai fini della liquidazione del contributo si applicano le norme di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. La documentazione da presentare per la richiesta di anticipazione è la seguente:
 - a) richiesta di anticipazione;
 - b) fideiussione;
 - c) Copia dell'iscrizione del beneficiario nei registri richiesti dalla normativa applicabile;
 - d) dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - e) dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario comunica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, all'investimento
3. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazioni successive o per stato di avanzamento dell'operazione e comunque fino ad un massimo del 90% del contributo concesso è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento intermedio secondo il format allegato all'Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro

- economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
- d) copia delle fatture annullate con apposta specifica dicitura identificativa della fonte di finanziamento dell'operazione;
 - e) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - f) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.
4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili,
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:
 - i) attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - ii) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii) di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - iv) attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione.
 - d) perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;
 - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
 - f) copia delle fatture annullate con apposta specifica dicitura identificativa della fonte di finanziamento dell'operazione;
 - g) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - h) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - i) [ove ricorre] documentazione giustificativa dell'incremento occupazionale alla data della chiusura del programma d'investimento (copia Libri Unico e attestazioni UNILAV);

5. Le spese corrispondenti all'importo dell'anticipazione devono essere effettivamente sostenute entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo e, nel caso di contributi concessi nell'ambito del PO FESR-FSE 2014-2020, comunque entro il 31 dicembre 2023, se versato dopo il 31 dicembre 2020.
6. Gli Avvisi o gli atti che predispongono la concessione di aiuti ad hoc, tenuto conto delle specificità della procedura, possono prevedere la acquisizione, in corrispondenza della erogazione di quote del contributo concesso, di ulteriore documentazione purché la stessa sia strettamente necessaria alla tutela dell'interesse pubblico.

14. – Obblighi del beneficiario del contributo

1. Il beneficiario è tenuto almeno ai seguenti **obblighi generali**:
 - a. è tenuto a rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando;
 - b. è tenuto a soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - c. garantire, nei tempi di realizzazione dell'operazione, il mantenimento in materia di requisiti di accesso al contributo;
 - d. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
 - e. garantisce che le spese dichiarate in sede di richiesta del saldo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - f. garantisce che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
 - g. garantisce, ove applicabile, il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - h. conserva, per il periodo previsto dall'Avviso e/o dall'Atto di Adesione ed Obbligo, tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - i. comunica, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - j. si impegna, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - k. assicura un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - l. assicura di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - m. rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi

di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture.

2. il beneficiario è tenuto ai seguenti **obblighi successivi al completamento** dell'operazione:
 - a. il beneficiario è tenuto, ove applicabile, al rispetto del vincolo di stabilità, di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una **PMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni**;
 - b. il beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo;
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali;
 - d. fornire, con la periodicità con cadenza bimestrale, le informazioni richieste e necessarie per monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013¹⁴;
 - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.
5. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a

¹⁴ Il testo del punto citato così recita: "2.2. **Responsabilità dei beneficiari**

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
 - c. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'**attuazione** di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le **operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR** o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
4. Durante l'**esecuzione** di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 Euro.
5. **Entro tre mesi dal completamento** di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a. il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4."

collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

15. – Cumulo delle agevolazioni

1. Con riferimento agli aiuti concessi sulla base del Regolamento 651/2014, si applicano le norme relative al cumulo degli aiuti ex Art. 8 del citato regolamento.
2. Con riferimento agli aiuti concessi sulla base del Regolamento 1407/2013, si applicano le norme relative al cumulo degli aiuti ex Art. 5 del citato regolamento.
3. Norme più restrittive in materia di cumulo degli aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili possono essere applicate laddove esplicitamente previste dalla normativa nazionale applicabile alla fattispecie o in considerazione delle finalità degli aiuti concessi.

16. – Periodo di applicazione

1. Il presente è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

17. – Effetto di incentivazione

1. Ai fini del rispetto dei principi in materia di effetto di incentivazione agli aiuti concessi ex Regolamento 651/2014 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 6 del regolamento stesso.
2. Ai fini dell'applicazione del par. 2 dell'Art. 6 del Regolamento 651/2014, si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23¹⁵ dello stesso regolamento.

18. – Riduzione oneri amministrativi a carico dei beneficiari

1. Ulteriori oneri burocratico amministrativi a carico dei beneficiari potranno essere previsti dall'Amministrazione Regionale nella procedura di individuazione dei beneficiari solo ed esclusivamente con la finalità della tutela dell'interesse pubblico.
2. L'Amministrazione Regionale non richiederà la produzione di atti contenenti informazioni che sono già disponibili presso un qualunque settore della Pubblica Amministrazione.

19. – Ricorso ad enti esterni

1. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente atto, possono essere utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi.

20. – Modalità di applicazione del Reg. 1407/2013 (de minimis)

1. In conformità con quanto all'Art. 3 par. 3 delle presenti linee guida, gli aiuti alle imprese potranno essere concessi sulla base di quanto al Reg. 1407/2013 ("de minimis").
2. Nel caso di aiuti de minimis con costi ammissibili individuabili, le limitazioni poste alla definizione degli stessi sono esclusivamente quelle previste:
 - dalle norme applicabili al Programma nell'ambito del quale l'operazione viene finanziata o
 - dalle disposizioni che disciplinano la fonte di finanziamento

¹⁵ Definizione "avvio dei lavori": "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

3. Per gli aiuti in de minimis, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 1407/2013 ed eventuali limitazioni poste dal Programma o dalla fonte di finanziamento nell'ambito della quale l'operazione viene finanziata, l'intensità e/o il massimale del contributo concedibile sono definiti dall'Avviso o dall'atto con il quale l'aiuto ad hoc viene concesso.
4. In considerazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1407/2013, possono essere concessi incentivi a copertura dei costi di funzionamento sostenuti dalle imprese, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di cumulo degli aiuti di cui all'Art. 15 del presente regolamento.

21. – Controlli, informazione e comunicazione

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di controllo, informazione e comunicazione sulla corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di stato e dei connessi fabbisogni di raccolta, gestione e controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis, la Regione Calabria si avvale del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e delle funzionalità dello stesso in conformità con quanto al regolamento di cui al Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115del, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L 234/2012.
2. In conformità con le disposizioni di cui al regolamento citato al primo comma, l'*Autorità Responsabile*, di cui all'Art. 1 lett. q) del medesimo regolamento, nel caso degli aiuti concessi dalla Regione Calabria viene individuata nel Dirigente Generale di ciascun Dipartimento.
3. In conformità con le disposizioni di cui al regolamento citato al primo comma, il *Soggetto concedente*, di cui all'Art. 1 lett. r) del medesimo regolamento, nel caso degli aiuti concessi dalla Regione Calabria, viene individuato nel Settore competente *ratione materiae* o nel soggetto pubblico/privato individuato per la concessione dell'aiuto.
4. I soggetti individuati ai commi 2 e 3 assicurano la puntuale osservanza di quanto al regolamento citato ai fini delle necessarie e dovute attività di registrazione, verifica, controllo, informazione e comunicazione.
5. Il soggetto individuato al comma 2, sovrintende al rispetto dell'adempimento degli obblighi di inserimento dei dati e di interrogazione e verifica sul RNA e comunque su tutte le attività che costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. Anche in considerazione che l'inadempimento degli obblighi di cui al regolamento citato al comma 1 comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti e che la stessa è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno, il soggetto individuato al comma 2 predispone specifiche Istruzioni per l'alimentazione e la consultazione del RNA allo scopo di assicurare la conformità e l'uniformità dell'azione svolta dai Soggetti Concedenti.
6. Il soggetto individuato al comma 2, anche con riferimento agli obblighi di cui all'Art. 11 del Reg. 651/2014, coordina e sovrintende alle attività dei Soggetti Concedenti per quanto agli obblighi di alimentazione del sistema di notifica della Commissione, di predisposizione delle relazioni periodiche previste dalla norma applicabile nonché al riscontro delle richieste di informazioni da parte della Commissione Europea in conformità con le norme applicabili di trasparenza e comunicazione degli aiuti di stato.

22. – Distinct Body

1. Il ruolo di Distinct Body (DB) , di cui alla Circolare DPE, n° 0001731 P- 4.22_19 del 15/02/2017, in materia di aiuti di stato della Regione Calabria è individuato nell'organismo collegiale composto dal Dirigente Generale del Segretariato Generale o suo delegato che lo presiede, dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, dal Dirigente del Settore Legislativo, dal Dirigente del NRVVIP, dal Dirigente del Settore Coordinamento POR, FESR, PAC, FSC.
2. Il Dirigente Generale del Segretariato Generale, provvede alla definizione ed organizzazione delle necessarie attività di segreteria del DB e comunica ai Dirigenti

Generali di Dipartimento, le modalità di comunicazione e presentazione dei casi ai fini della produzione del parere di cui al comma 3.

3. Il DB è competente alla produzione di un parere obbligatorio e vincolante in merito alle misure di aiuto da sottoporre all'obbligo di notifica ex Art. 108 par. 3 TFUE.
4. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo, nel caso di aiuto di stato da sottoporre all'obbligo di notifica ex Art. 108 par. 3 TFUE, hanno l'obbligo, prima di attivare la procedura di notifica, di richiedere al DB un parere sulla conformità alla norma applicabile della misura da adottare.
5. Il parere così prodotto è integrato alla documentazione necessaria all'avvio della procedura di notifica alla Commissione Europea.
6. Il DB predispone e fornisce i suoi pareri entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa sulla proposta di misura. Il DB può chiedere ulteriori informazioni ad integrazione di quelle ricevute. Il termine di 20 di giorni lavorativi si computa a partire dal giorno successivo a quello della acquisizione completa della documentazione richiesta.

Sezione 2 – Indicazioni specifiche per la Programmazione Regionale Unitaria 2014-20

23. – Format di Avviso

1. Allo scopo di uniformare la prassi amministrativa in materia di avvisi per la concessione di aiuti di stato, gli uffici competenti alla concessione degli stessi, utilizzano gli strumenti predisposti nell'ambito della manualistica di attuazione del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 e, in particolare, il modello di Avviso che fa parte integrante del Manuale di Selezione delle Operazioni di cui alla DGR 492 del 31/10/2017.
2. Il modello di Avviso di cui al precedente comma, costituisce lo strumento principale per la predisposizione degli Avvisi per la concessione di aiuti anche con riferimento ai Programmi PAC, FSC per quanto applicabili.

24. – Cumulo

1. Ai contributi concessi dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 si applicano le regole di cumulo previste dalle disposizioni applicabili in materia di aiuti di stato, fatte salve le disposizioni di cui al par. 11 dell'Art. 65 del Reg. 1303/2013.

25. – Verifiche sull'applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato ad interventi finanziati nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-20

1. I Settori competenti per l'attuazione delle misure finanziate con risorse del POR FESR - FSE, del PAC e del FSC, unitamente alla richiesta di parere di coerenza programmatica con i contenuti di detti Programmi o preventivamente a tale richiesta, inviano al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, la Scheda Verifica Aiuti allegata alla circolare del DPE in materia di Distinct Body, debitamente compilata e corredata della documentazione pertinente alla misura in questione.
2. Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria attraverso il Settore Coordinamento e sorveglianza POR, FESR, PAC, FSC, sulla base della disamina della documentazione prodotta dai Settori competenti, effettua la valutazione in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di stato alla fattispecie in esame, rilasciando un parere non vincolante.
3. Laddove, nell'ambito delle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo, si ravvisi la necessità di attivare una procedura di notifica ex Art. 108 par. 3 TFUE, gli atti saranno restituiti al Settore competente per materia, ai fini della necessaria acquisizione del preliminare parere del Distinct Body ai fini della successiva attivazione della procedura di notifica.

Allegato 1 – Procedure di Selezione

Procedura di selezione ex Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998	Note	1	2	3
Procedura automatica	<p>La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa.</p> <p>Il contributo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda.</p> <p>Le domande di contributo sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ accertamento della completezza e regolarità delle dichiarazioni ▪ accertamento del possesso dei requisiti e sussistenza delle condizioni per l'accesso agevolazioni, ▪ disponibilità della documentazione e delle informazioni necessarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concessione del contributo ▪ Pubblicazione su "piattaforma" (in alternativa sito web) elenchi beneficiari; 	
Procedura valutativa a graduatoria	<p>Selezione delle operazioni beneficiarie dell'aiuto sulla base di valutazione comparata</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ accertamento della completezza e conformità della documentazione prodotta (ammissibilità formale) ▪ accertamento del possesso dei requisiti e sussistenza delle condizioni per l'accesso agevolazioni (ammissibilità sostanziale) ▪ valutazione dell'operazione sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione ulteriore eventuale documentazione amministrativa e/o a dimostrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi; ▪ Predisposizione graduatoria (concessione del contributo) ▪ Pubblicazione su "piattaforma" (in alternativa sito web) risultati valutazione; 	<p>Sottoscrizione Atto di Adesione ed Obbligo</p>

Procedura di selezione ex Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998	Note	1	2	3
Procedura valutativa a sportello	Selezione delle operazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base di valori soglia e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ accertamento della completezza e conformità della documentazione prodotta (ammissibilità formale) ▪ accertamento del possesso dei requisiti e sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni (ammissibilità sostanziale) ▪ valutazione dell'operazione sulla base di valori soglia e condizioni minime predeterminate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione su "piattaforma" (in alternativa sito web) risultati valutazione; ▪ Acquisizione ulteriore eventuale documentazione amministrativa e/o a dimostrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi; 	Sottoscrizione Atto di Adesione ed Obbligo
Procedura Negoziale	La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione su "piattaforma" (in alternativa sito web) degli atti della procedura; ▪ Acquisizione ulteriore eventuale documentazione amministrativa e/o a dimostrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi; ▪ Sottoscrizione dell'atto di programmazione concertata. 	Sottoscrizione Atto di Adesione ed Obbligo

Allegato 2 – Procedure di Erogazione¹⁶

Le indicazioni di cui alle tabelle di seguito riportate sono applicate nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 131 parr. 3 e 4 del Reg. 1303/2013.

Tab.1: Modalità di erogazione del contributo nel caso di accesso alla prima quota sotto forma di anticipazione

Contributo Classi di importo	Anticipazione contributo (valore %)	1° Acconto		2° Acconto		Saldo
		(valore % contributo)	Avanzamento della spesa ¹⁷	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	
1 - Fino a € 150.000	40%	50%	40%			10%
2 - Maggiore di € 150.000 e inferiore/uguale a 1.000.000			50%			
3 - Maggiore di € 1.000.000 e inferiore/uguale a € 2.000.000			55%			
4 - Superiore a € 2.000.000	30%	30%	30%	80%		

Tab.2: Modalità di erogazione del contributo esclusivamente basato sulla realizzazione dell'intervento

Contributo Classi di importo	1° Acconto		2° Acconto		Saldo
	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	
1 - Fino a € 150.000	40%	40%	50%	90%	10%
2 - Maggiore di € 150.000 e inferiore/uguale a 1.000.000					
3 - Maggiore di € 1.000.000 e inferiore/uguale a € 2.000.000					
4 - Superiore a € 2.000.000	30%	30%	60%		

Nel caso della concessione di aiuti di importo inferiore ai 100.000 Euro, è possibile la erogazione in un'unica soluzione a saldo e completamento dell'intervento.

¹⁶ Le procedure illustrate nel presente allegato non si applicano agli aiuti concessi sulla base di quanto disposto agli Artt. 21, 22 e 23 del Reg. CE 651/2014.

¹⁷ Ammontare, espresso in percentuale, dell'avanzamento delle spese sostenute dal beneficiario, rispetto all'importo complessivo dell'operazione ammessa a contributo, per l'accesso all'erogazione della quota di contributo di cui si tratta.

Allegato 3 – Quadro sinottico dei principali obblighi di iscrizione per tipologia di soggetto beneficiario

Tipo Registro	Soggetti
al Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni se l'attività dell'Ente è esercitata in una sola Regione	Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
al Registro delle Imprese presso le CCIAA	<p>I soggetti previsti dalla legge e, in particolare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imprenditori di cui all'Art. 2195 c.c.; • le società di cui all'Art. 2200 c.c.; • i consorzi di cui all'Art. 2612 c.c. e le società consortili di cui all'Art. 2615ter c.c.; • i gruppi europei di interesse economico di cui al D. Lgs. 240/1991; • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'Art. 2201 c.c. • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'Art. 25 della legge 218/1995; • gli imprenditori agricoli di cui all'Art. 2135 c.c.; • i piccoli imprenditori di cui all'Art. 2083 c.c.; • le società semplici di cui all'Art. 2251 c.c..
al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA	Gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali
albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004	Le società cooperative o Consorzi di cooperative
nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute	Le associazioni riconosciute a livello regionale
nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute	Le Associazioni o Fondazioni riconosciute a livello nazionale
albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale	Professionisti con obbligo di iscrizione ad ordini, collegi o albi professionali
IVA e Gestione Separata INPS	Professionisti senza alcun obbligo di iscrizione ad ordini, collegi o albi professionali

Allegato 4 – Domanda di contributo da parte di imprese tra loro associate

Tipologia aggregazione imprese	Costituzione	Verifica Requisiti di accesso	Requisiti in itinere	Requisiti a completamento	Requisiti Ex post
ATI	Prima della presentazione della domanda o entro (al massimo) 60 giorni dalla concessione dell'aiuto	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti
RTI		In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti
Reti di Imprese		In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti
Consorzi Ordinari ex Art. 2602 C.C.		In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti	In capo a tutti i soggetti partecipanti
Consorzi con Rilevanza Esterna ex Art. 2612 C.C.		<p>a) In capo a tutti i soggetti partecipanti se non costituito all'atto della presentazione della domanda</p> <p>b) In capo al Consorzio se già costituito all'atto di presentazione della domanda</p>	In capo al Consorzio	In capo al Consorzio	In capo al Consorzio
Consorzi Stabili ex Art. 45 D. Lgs. 50/2016 Società Consortili ex Art. 2615-ter del codice civile	Prima della presentazione della domanda	In capo al Consorzio	In capo al Consorzio	In capo al Consorzio	In capo al Consorzio